



# ISTITUTO COMPRENSIVO PRA'



Codice ministeriale: GEIC83500L

## REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI (approvato con delibera n. 29, Collegio docenti del 28 settembre 2022)

### Art.1 – Composizione

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

### Art.2 – Competenze / Attribuzioni

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattica-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. Per ciò che riguarda le attribuzioni del Collegio si riporta in sintesi quanto previsto dalla normativa vigente, rimandando ad essa per una visione più dettagliata ed approfondita.

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- elabora il PTOF sulla base delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 e dalla legge 107/2015;
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto;
- cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più idoneo alla loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;
- provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
- propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

### Art.3 – Presidenza

- Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico con funzione di coordinamento che esclude qualsiasi forma gerarchica/autoritaria nella misura in cui il Collegio è un organismo democratico dove il tutto avviene nel dialogo e nel confronto (Decreto 416/74 confluito nel D.Lgs. 297/94); in sua assenza è presieduto da un Collaboratore appositamente delegato.

Via C. Airaghi, 9 – 16157 GENOVA – tel.: 010/660474 – fax: 010/6972328

e-mail: [geic83500l@istruzione.it](mailto:geic83500l@istruzione.it) – pec: [geic83500l@pec.istruzione.it](mailto:geic83500l@pec.istruzione.it)

C.F.: 95131310104 - c.c.p.: 98669609

**Codice univoco:** UFX2KE

In seno al Collegio, il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno;
- convoca e presiede il Collegio;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente che ne faccia richiesta e garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
- fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un docente incaricato;
- designa i relatori degli argomenti posti all'Odg qualora si renda necessario;
- attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulano dall'Odg e superino la durata di seguito indicata;
- sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento;

#### **Art.4 – Validità della seduta e dell'organo**

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.

#### **Art. 5 – Convocazione**

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta per quadrimestre. La convocazione viene data con almeno 5 giorni di preavviso (C.M. 105/1975) e deve contenere orario di inizio e termine della seduta, luogo, e ordine del giorno. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 degli aventi diritto o quando il Dirigente ne ravvisi la necessità. In caso di sopravvenuti motivi, l'Odg può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima. Il Collegio a carattere straordinario e per motivi d'urgenza ed improrogabilità, può essere convocato anche con 24 ore di anticipo.

#### **Art. 6 - Modalità telematica di convocazione del Collegio dei docenti, dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.**

Oltre alla modalità ordinaria, il Presidente può convocare il Collegio dei docenti, i Dipartimenti, i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe in forma telematica, tramite l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Istituto. Per la modalità di convocazione, la maggioranza prevista per l'approvazione delle delibere e per ogni altra questione si fa riferimento alle norme previste per la convocazione ordinaria in presenza.

### **Art. 7- Ordine del giorno**

L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'Odg di precedenti Collegi, di proposte dei gruppi di lavoro di docenti, delle richieste di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente mette in discussione i punti all'Odg così come sono stati elencati nella convocazione. L'inversione dell'ordine o l'inserimento di argomenti non previsti, sono proposti e messi in votazione nel corso della seduta. L'inserimento, seduta stante, di un nuovo punto all'ordine del giorno, è consentito solo nel caso in cui tutti i presenti siano concordi e si decida all'unanimità, mentre l'inversione dei punti all'Odg richiede unicamente la maggioranza dei voti validamente espressi (TAR della Lombardia con decisione n. 321 del 10/07/65; Consiglio Stato con decisione n. 679 del 14/07/70).

### **Art.8 – Discussione**

La discussione di ogni punto all'Odg è aperta da una relazione del Presidente o di un docente da lui individuato. Durante la discussione il Dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito concedendo la parola secondo l'ordine di iscrizione. Ogni intervento relativo al singolo punto all'o.d.g., deve favorire la più ampia partecipazione alla discussione. Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 5 minuti; ogni docente può effettuare interventi nel tempo massimo di 2 minuti. Oltre ad un primo intervento sullo stesso argomento, ogni componente del Collegio può effettuare limitati brevi interventi in caso di richiesta di chiarimenti, formulazione di proposte in rettifica o alternativa, espressione di parere o diritto di replica. Ciascun membro ha diritto di chiedere la verbalizzazione per esteso del pensiero espresso. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

### **Art. 9 - Deliberazione**

La deliberazione è l'atto tipico di espressione di volontà del Collegio docenti ed è perfezionata col voto del Collegio stesso dopo le fasi della proposta e della discussione. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. In fase di votazione e al termine del voto su una proposta di delibera non è possibile intervenire sulla stessa per alcun motivo.

### **Art. 10 - Validità delle deliberazioni e votazioni**

Le proposte di deliberazione sottoposte al voto del Collegio docenti sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni di legge prescrivano diversamente. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente (T.U. art.37). Le votazioni inerenti persone avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda. La proclamazione dell'esito del voto è effettuata dal Presidente. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (non si contano i voti degli

astenuti). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti. In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto**

Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione di componenti di organi e commissioni superiori a un componente, ogni votante può esprimere una preferenza. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età.

#### **Art. 12 Articolazione del Collegio**

Con riferimento alla secondaria, il Collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari per le tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie. I dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante).

#### **Art. 13 - Approvazione del Regolamento e Modifiche**

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi. Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.